

STATUTO

COMITATO PROMOTORE DI ROMA A SEDE DELL'AMLA

quale città candidata a sede dell'Agenzia Europea Antiriciclaggio

(c.d. Anti-Money Laundering Agency)

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. È costituito, ai sensi degli articoli 39 e seguenti del Codice Civile un COMITATO senza scopo di lucro denominato "COMITATO PROMOTORE DELLA CANDIDATURA DI ROMA QUALE SEDE DELLA AUTORITÀ EUROPEA ANTIRICICLAGGIO", da ora COMITATO;
2. Il COMITATO ha sede legale in Roma, in piazza Cavour, presso la nota sede del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma e può costituire e sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi e di rappresentanza;
3. Il COMITATO ha durata fino alla conclusione delle attività funzionali al raggiungimento dello scopo per il quale è costituito, fermo restando quanto previsto all'articolo 13;
4. Il COMITATO utilizza un logo determinato dall'ASSEMBLEA;

ARTICOLO 2) SCOPO E COMPITI

1. Il COMITATO non ha fini di lucro e ha lo scopo di promuovere, organizzare e predisporre la candidatura di Roma a ospitare la sede della costituenda Autorità Europea Antiriciclaggio nonché attuare le iniziative relative alla sua candidatura, con particolare riferimento al più alto livello di rappresentanza e promozione del progetto, in coordinamento con le diverse istituzioni, amministrazioni ed enti coinvolti, in conformità alle modalità e alle procedure di assegnazione previste dalla normativa europea antiriciclaggio;
2. Per il conseguimento dello scopo indicato al comma 1, il COMITATO pone in essere, nel rispetto dei criteri di efficienza ed economicità, direttamente o indirettamente attraverso il collegamento e la collaborazione con idonea struttura organizzativa, tutte le attività necessarie o opportune per la migliore realizzazione degli scopi, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) curare gli aspetti relazionali e coordinare le azioni dei soggetti pubblici e privati coinvolti o da coinvolgere nelle iniziative per garantire tutte le possibili sinergie e conseguire la gestione coordinata delle iniziative, anche attraverso la promozione di tavoli di coordinamento, gruppi di lavoro, riunioni, eventi;
 - b) promuovere presso enti e persone interessate all'iniziativa il reperimento di fondi aggiuntivi per lo scopo indicato al comma 1;
 - c) programmare un idoneo piano di lavoro e di comunicazione e promuoverne l'attuazione da parte dei soggetti competenti;
 - d) promuovere e coordinare tavoli e gruppi di lavoro e la costituzione di ulteriori associazioni e comitati, tra cui un COMITATO d'Onore ed un COMITATO Scientifico;
 - e) mettere in atto ogni altra operazione utile o necessaria per il conseguimento dello scopo;

- f) predisporre e presentare, d'intesa con le amministrazioni interessate, il dossier per la candidatura di Roma a ospitare la sede dell'Autorità Europea Antiriciclaggio, nonché promuovere l'adempimento di tutti i requisiti e le procedure richiesti dai competenti organismi nazionali e internazionali per ottenere l'assegnazione;
- g) presentare e promuovere, nelle sedi nazionali e internazionali, la candidatura di Roma a ospitare la sede dell'Autorità Europea Antiriciclaggio, anche mediante lo svolgimento di azioni di comunicazione, l'approntamento di qualsiasi mezzo promozionale ritenuto idoneo, anche sfruttando il logo e il nome del COMITATO;
- h) promuovere l'organizzazione di eventi, attività o concorsi volti a reperire contributi, finanziamenti e risorse da parte di privati, anche mediante sponsorizzazioni;
- i) promuovere l'elaborazione di progetti, studi e ricerche su aspetti organizzativi e infrastrutturali della candidatura.

3. Il COMITATO può collaborare con comitati, associazioni, organizzazioni, enti, movimenti civici, sociali e culturali, nazionali, regionali e locali nonché altri soggetti che perseguano fini simili o analoghi al proprio.

ARTICOLO 3) PROMOTORI

1. I PROMOTORI INIZIALI del COMITATO sono i soggetti, collettivi e individuali, di seguito indicati, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo:

- a) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Paolo NESTA, n.q. di Presidente *pro tempore*;
- b) Avv. Valerio Vallefucio, componente della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed ideatore dell'iniziativa;
- c) Avv. Manrico Pensa, componente della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed ideatore dell'iniziativa;
- d) Avv. Aldo Minghelli, Coordinatore della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- e) Avv. Irma Conti, Coordinatore Vicario della commissione antiriciclaggio e consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- f) Avv. Ranieri Razzante, componente della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- g) Avv. Giuseppe Alfieri, componente della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- h) Comm. Renato Burigana, componente della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- i) Comm. Thomas Kraicsovits, componente della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

2. Possono aderire al COMITATO, dopo la sua costituzione, acquisendo la qualifica di PROMOTORI SUCCESSIVI, soggetti pubblici o privati, che offrano uno specifico e rilevante

contributo idoneo a favorire il conseguimento dello scopo indicato all'articolo 2, comma 1. Sulla domanda di adesione decide l'ASSEMBLEA, che può stabilire criteri, condizioni e modalità per l'adesione. Sono già considerati idonei i componenti dei Consigli dell'Ordine dei Professionisti territoriali e nazionali che rientrano nella nozione di soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio europea;

ARTICOLO 4) ORGANI

1. Sono organi del COMITATO:

- a) L'ASSEMBLEA;
- b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- c) IL PRESIDENTE;
- d) IL SEGRETARIO GENERALE.

ARTICOLO 5) ASSEMBLEA DEI PROMOTORI

1. L'ASSEMBLEA (di seguito "ASSEMBLEA") è costituita dai PROMOTORI INIZIALI, indicati all'articolo 3, comma 1, e dai PROMOTORI SUCCESSIVI di cui all'articolo 3, comma 2.

2. L'ASSEMBLEA è convocata dal Presidente del COMITATO, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due promotori. La convocazione, inviata mediante posta elettronica certificata con almeno tre giorni di preavviso, contiene l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora e le modalità di svolgimento della riunione.

3. Salvo diversa previsione del presente Statuto, l'ASSEMBLEA delibera a maggioranza dei componenti.

4. È ammessa la delega ad altro membro dell'ASSEMBLEA.

5. L'ASSEMBLEA:

- a) nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale;
- b) delibera i provvedimenti inerenti all'ammissione di Promotori successivi a norma dell'articolo 3, comma 2;
- c) delibera l'elezione dei componenti aggiuntivi del CONSIGLIO DIRETTIVO;
- d) delibera le modifiche al presente Statuto;
- e) delibera lo scioglimento del COMITATO.

ARTICOLO 6) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono componenti del Consiglio Direttivo:

- a) Il Presidente del Comitato;
- b) Il Presidente *pro tempore* dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- c) I Presidenti degli Ordini Professionali territoriali o nazionali che aderiscano al COMITATO;
- d) I Promotori nominati alle cariche di VICE PRESIDENTE e SEGRETARIO GENERALE del COMITATO;
- e) Due ulteriori Consiglieri eletti dall'ASSEMBLEA a maggioranza di due terzi;

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal PRESIDENTE e si insedia con l'accettazione della carica da parte del PRESIDENTE;

3. I Consiglieri restano in carica per tutta la durata del COMITATO. Qualora durante il mandato uno dei componenti del CONSIGLIO DIRETTIVO che è tale per la carica ricoperta dovesse, per qualsivoglia motivo, cessare dalla carica che legittima la presenza del medesimo in CONSIGLIO DIRETTIVO, ad esso subentra il successore nella carica stessa; laddove la cessazione riguardi uno dei Consiglieri elettivi, sarà ripetuta la designazione;

4. Il PRESIDENTE permane nella carica per tutta la durata del COMITATO, indipendentemente dalla carica ricoperta a meno di morte o grave impedimento;

5. Il CONSIGLIO DIRETTIVO si riunisce, su convocazione del PRESIDENTE, almeno due volte all'anno e ogniqualvolta il PRESIDENTE lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due Consiglieri;

6. Le riunioni del CONSIGLIO DIRETTIVO si tengono in presenza o in teleconferenza;

7. Il PRESIDENTE presiede le riunioni del CONSIGLIO DIRETTIVO ed, in sua assenza, viene sostituito dal Consigliere anziano; in caso di pari anzianità a quello con maggiore anzianità professionale, in caso di pari anzianità professionale, laddove non ci sia accordo, da quello designato a maggioranza dei componenti del CONSIGLIO DIRETTIVO presenti;

8. Le sedute sono convocate mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, le modalità di svolgimento in presenza o in teleconferenza, la data e l'orario. L'avviso è recapitato con qualunque modalità di comunicazione che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della data della riunione oppure, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

9. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni del CONSIGLIO DIRETTIVO cui partecipano tutte le cariche e i componenti del Consiglio stesso;

10. Le riunioni del CONSIGLIO DIRETTIVO, validamente convocate, sono validamente costituite con la presenza almeno la metà dei componenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

11. I verbali delle sedute del CONSIGLIO DIRETTIVO, redatti a cura del SEGRETARIO GENERALE, sono numerati progressivamente, e sottoscritti da quest'ultimo e dal Presidente sono conservati agli atti.

12. Il SEGRETARIO GENERALE è l'organo che attua le delibere del CONSIGLIO DIRETTIVO;

13. Il CONSIGLIO DIRETTIVO delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

14. Il CONSIGLIO DIRETTIVO:

1. stabilisce, su proposta del PRESIDENTE, le linee di sviluppo della candidatura, definendo le strategie del COMITATO e in via generale le iniziative da svolgere per la realizzazione degli scopi;
2. raccoglie le proposte di almeno tre Consiglieri, le sottopone al voto e attua gli indirizzi dell'ASSEMBLEA;
3. approva i programmi tecnici ed organizzativi proposte da almeno tre Consiglieri;

4. determina i criteri generali di funzionamento proposti da almeno tre Consiglieri;

15. Le proposte di cui ai punti 1, 2, 3, 4, perché formino l'ordine del giorno del CONSIGLIO DIRETTIVO debbono pervenire con richiesta di convocazione al SEGRETARIO GENERALE che le sottopone al PRESIDENTE per la fissazione dell'adunanza, nel tempo utile di giorni 15 dalla proposta; il termine è raddoppiato a giorni 30, laddove pervengano più proposte che siano da accorpate in un'unica seduta; le proposte confliggenti o che insistono su medesimo oggetto possono essere accorpate in medesima adunanza e con medesima votazione;

16. Per la partecipazione ai lavori del Consiglio Direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

ARTICOLO 7) IL PRESIDENTE

1. Il PRESIDENTE è nominato in sede di costituzione del COMITATO dai Promotori per l'intera durata del COMITATO. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi ulteriore motivo, l'ASSEMBLEA nomina il Presidente, su proposta di almeno tre componenti del COMITATO direttivo;

2. Il PRESIDENTE indirizza, coordina e promuove le attività del COMITATO conformemente al presente Statuto e ne ha la rappresentanza legale. Il PRESIDENTE coordina le attività di promozione internazionale della candidatura e cura, nel rispetto delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri Ministeri Competenti, i rapporti istituzionali con Unione Europea e con tutti gli altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale e internazionale, ivi compresi i rapporti con i mezzi di informazione, salvo deleghe esecutive per singoli atti o categorie di atti;

3. In caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, ovvero in sostituzione del PRESIDENTE, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere anziano del CONSIGLIO DIRETTIVO;

4. Il PRESIDENTE convoca il CONSIGLIO DIRETTIVO e l'ASSEMBLEA, fissando l'ordine del giorno delle riunioni, che presiede e coordina;

5. In caso di urgenza il PRESIDENTE, sentito il SEGRETARIO GENERALE, può adottare i provvedimenti di competenza del CONSIGLIO DIRETTIVO. In tal caso il Presidente — ferma comunque la validità e l'efficacia degli atti compiuti — informa immediatamente i Consiglieri, convocando il CONSIGLIO DIRETTIVO entro i successivi cinque giorni.

ARTICOLO 8) IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il SEGRETARIO GENERALE è nominato in sede di atto costitutivo dalla ASSEMBLEA dei Promotori per tutta la durata del COMITATO. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi ulteriore motivo, l'ASSEMBLEA nomina il SEGRETARIO GENERALE, su proposta di almeno tre componenti del COMITATO direttivo;

2. Il Segretario Generale:

a) supporta il PRESIDENTE nell'ambito dei rapporti con gli organismi internazionali e nazionali coinvolti nell'iter di presentazione, valutazione e approvazione della candidatura;

- b) è incaricato di assicurare il raccordo con gli uffici e gli altri enti pubblici e privati, la corretta esecuzione delle attività operative necessarie per l'attuazione delle decisioni degli organi del presente statuto;
- c) è responsabile dei servizi di segretariato del COMITATO, per i quali si avvale delle risorse messe a disposizione dagli enti pubblici e privati aderenti al COMITATO;
- d) è coordinatore dell'ASSEMBLEA, quale Gruppo di Lavoro Roma sede della Autorità Europea Antiriciclaggio, incaricato delle attività funzionali alla realizzazione degli scopi del COMITATO, nonché per il funzionamento del COMITATO stesso.

ARTICOLO 9) COMITATO D'ONORE

Il COMITATO può costituire un **COMITATO D'ONORE** che comprenda personalità di rilievo per dare risalto e prestigio alla proposta di candidatura di Roma quale sede dell'AMLA.

ARTICOLO 10) COMITATO SCIENTIFICO

1. Il COMITATO può dotarsi di un COMITATO SCIENTIFICO a sostegno della candidatura di Roma Capitale ad ospitare la sede della Autorità europea antiriciclaggio, composto da personalità di indiscusso prestigio in campo giuridico, economico, scientifico, accademico o culturale;
2. Il suddetto COMITATO può proporre iniziative culturali, politiche e scientifiche a sostegno della candidatura di Roma Capitale ad ospitare la sede della Autorità europea antiriciclaggio;
3. Le modalità di composizione e di funzionamento del COMITATO SCIENTIFICO sono stabilite dal CONSIGLIO DIRETTIVO su proposta dei componenti;

ARTICOLO 11) SPESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEL COMITATO

Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del COMITATO sono posti in capo ai promotori aderenti al COMITATO attraverso apposita delibera dell'ASSEMBLEA;

ARTICOLO 12) MODIFICHE E ATTUAZIONE DELLO STATUTO

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'ASSEMBLEA con la maggioranza dei tre quarti dei componenti;
2. Il CONSIGLIO DIRETTIVO può emanare regolamenti per l'attuazione del presente Statuto;

ARTICOLO 13) SCIoglimento ANTICIPATO

1. Lo scioglimento anticipato è deliberato dall'ASSEMBLEA dei Promotori con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

ARTICOLO 14) DISPOSIZIONI DI RINVIO E COORDINAMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.